

57

TRIBUNALE ROMA

27 FEBBRAIO 1988

PRESIDENTE: PANNUNZIO

RELATORE: IZZO

PARTI: STACCIOLI GIULIANO S.P.A.

(Avv. F. Ferri)

NODEC INFORMATICA S.R.L.

(Avv. Fasano, Lupis)

**Contratto • Fornitura e
personalizzazione di sistema
elaborazione dati • Risoluzione
per inadempimento • Fattispecie
• Esclusione.**

Deve essere respinta la domanda di risoluzione di un contratto avente ad oggetto la fornitura, la messa in opera e la personalizzazione di procedure EDP di contabilità generale, adempimenti IVA, fatturazione e magazzino nonché l'istruzione del personale dell'attore all'uso delle medesime, quando il convenuto possa dimostrare di avere eseguito esattamente le prestazioni e che il ritardo contestatogli dal creditore è stato in realtà cagionato dall'indisponibilità del personale di questi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato il 10 febbraio 1984 la Staccioli Giuliano S.p.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, premesso che con scrittura 17 dicembre 1980 la Nodex Informatica s.r.l. si era obbligata a fornire e porre in opera le procedure EDP di contabilità generale, adempimenti IVA, fatturazione e magazzino nonché ad istruire il personale all'uso delle medesime e ad effettuare la personalizzazione dei programmi al prezzo di L. 5.400.000, oltre IVA; che la fornitrice società non aveva provveduto

* Non molto di nuovo aggiunge la sentenza qui pubblicata alla giurisprudenza in tema di contratti di informatica e, in particolare, sui problemi che derivano dall'inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni da essi derivanti (per i riferimenti di giurisprudenza si veda la nota di richiami a Trib. Roma 20 novembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, 492 ss.). La decisione appare, infatti, tutta giocata sul profilo di fatto della prova dell'eseguito adempimento fornita dal debitore e dell'imputabilità, anzi, alla sfera del creditore (per la indisponibilità dei suoi ausiliari a ricevere l'addestramento pattuito) dei ritardi incorsi nell'esecuzione del contratto.

Quel che può, comunque, interessare in sede di riflessione globale sulle prime esperienze giurisprudenziali in materia di inadempimento di contratti aventi ad oggetto beni o servizi informatici, è la constatazione, che emerge da questa sentenza, delle difficoltà che il creditore della prestazione può incontrare nella prova dell'inadempimento: difficoltà da ricollegare probabilmente, da un punto di vista generale, alle peculiarità stesse dell'oggetto delle prestazioni dedotte in questi contratti, che, come è stato segnalato (cfr. G. GIACOBBE, *Spunti in tema di inadempimento dei contratti di informatica*, in *I contratti di informatica*, a cura di G. ALPA e V. ZENO-ZENCOVICH, Milano, 1987, 160) mal si lasciano inquadrare alla stregua della scolastica distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Nel caso di specie, era mancata soprattutto, almeno nelle prospettazioni di parte attrice, la personalizzazione dei programmi forniti, vale a dire l'adattamento di essi alle esigenze individuali della committente, che è poi il profilo decisivo ai fini della realizzazione piena dell'interesse al cui soddisfacimento l'operazione negoziale è tesa, ma la cui omissione può essere solo difficilmente provata. In questa prospettiva, potrebbe forse essere valorizzata la clausola di buona fede (art. 1375), a condizione di farne un uso sorvegliato, magari alla stregua di un'elaborazione per casi tipici, così da non accollare al debitore obblighi di prestazione tali da alterare l'equilibrio di interessi, così come divisato dalle parti. Alcuni utili spunti nel senso di utilizzazione del canone di buona fede possono essere tratti dalla esperienza tedesca in materia di contratti aventi ad oggetto beni o servizi informatici (sulla quale vedi la ricerca di C. SCOGNAMIGLIO, in questa *Rivista*, 1988, 593 ss.), dove peraltro il principio di *Treu und Glauben*, di cui al par. 242 BGB, viene utilizzato soprattutto in funzione integrativa del contenuto del rapporto con obblighi ulteriori o accessori (una prospettiva, questa, che, nonostante alcune voci autorevoli in senso contrario cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile. 3. Il contratto*, Milano, 1984, 472 ss. — deve essere considerata estranea al nostro sistema normativo — così, da ultimo, G.B. FERRI, *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, Rimini, 1987, 157).

all'installazione dei programmi di fatturazione e magazzino né alla personalizzazione dei programmi e, sollecitato l'adempimento, aveva assunto l'impegno di completare la prestazione, tuttavia non eseguita nemmeno a seguito di diffida in data 21 novembre 1983 e che nemmeno la predetta società aveva provveduto all'istruzione del personale; tanto premesso, conveniva innanzi a questo Tribunale l'inadempiente per sentir dichiarare risolto il contratto *inter partes* con condanna al ritiro dei macchinari, alla restituzione della somma di L. 5.800.250 comprensiva dei costi di istruzione, con rivalutazione monetaria ed interessi, oltre i danni da precisarsi in prosieguo, vinte le spese di giudizio e concessa la clausola di provvisoria esecuzione della sentenza.

Costituendosi la Nodex opponeva che le procedure relative alla fatturazione e magazzino non avevano avuto immediato corso per indisponibilità del personale della società committente ma erano state successivamente consegnate tra il maggio e il giugno 1982; che l'istruzione del personale era stata effettuata da tale Ferretti tra il 31 gennaio 1983 e il 4 febbraio 1983 e quindi in virtù dell'accordo 30 giugno 1983, per ulteriore periodo, oltre l'aggiornamento della procedura di contabilità generale per l'importo di L. 1.200.000 + IVA.

Concludeva per il rigetto delle domande con vittoria di spese di lite.

In sede istruttoria era acquisita documentazione ed assunta prova per testi, quindi all'udienza del 5 febbraio 1988 la causa nelle conclusioni trascritte in epigrafe era assegnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con la proposta 17 dicembre 1980 la Nodex si obbligava a fornire e porre in opera la procedura EDP contabilità generale e adempimenti IVA, fatturazione e magazzino, a personalizzare i programmi e ad istruire il personale consentendo l'utilizzazione di un proprio elaboratore per la creazione di archivi, in attesa della consegna di quello ordinato. Il prezzo d'istruzione era offerto in L. 25.000 orarie da pagarsi mensilmente e il pagamento a saldo della procedura era proposto entro i primi 5 giorni del quinto mese dell'incarico (pagamento poi saldato dalla committente in data 31 gennaio 1981).

Con lettera racc.ta 29 marzo 1982 la committente, dolendosi del mancato completamento dei programmi, invitava la Nodect ad adempiere entro 10 giorni.

Con lettera racc.ta 7 aprile 1982 la Nodect opponeva l'iniziata installazione della procedura di contabilità generale e la realizzazione dell'analisi delle procedure di fatturazione e magazzino da personalizzarsi, ostacolata dall'indisponibilità del personale Staccioli con conseguente modifica e difficoltà di esecuzione dei programmi tracciati. Esponeva poi la tecnica da seguire per il pieno rendimento dei programmi forniti.

Con lettera 7 giugno 1983 la committente, adducendo la mancata installazione dei programmi fatturazione e magazzino, diffidava la Nodect ad adempiere nel termine di 15 gg., ricevendo poi la contestazione 9 giugno 1983 circa l'avvenuta consegna delle procedure nel periodo maggio-giugno 1982 e l'esecuzione del programma istruttivo nel periodo 31 gennaio-4 febbraio 1983 con l'incaricato Ferretti (circostanza poi confermata dalle teste Matteucci). La Nodect si doléva, altresì, della mancata collaborazione di un « interlocutore serio ed esperto » e dell'inosservanza dei suggerimenti circa i tempi e i metodi più opportuni per il funzionamento del sistema informatico Staccioli, offrendosi tuttavia, di istruire ulteriormente il personale.

Con il successivo accordo 30 giugno 1983 la Nodect si impegnavà a fornire un periodo di 7 giorni lavorativi di istruzione relativamente alle procedure di fatturazione e magazzino installate a suo tempo, nonché un manuale operativo per ogni procedura, mentre la Staccioli S.p.A. si obbligava ad assicurare la presenza del sig. Antonio Staccioli ed a fornire nei tempi indicati dalla Nodect il personale operativo per il periodo 5-13 luglio 1983, impegnandosi ad effettuare un periodo di *test* di addestramento ulteriore tra il 14 e 30 luglio 1983 in vista del collaudo delle procedure fornite entro il 5 agosto 1983.

Con lettera 21 novembre 1983 la committente diffidava la Nodect nuovamente ad adempiere e con lettera 19 dicembre 1983 comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto *de jure*.

La teste Carlieri Giovanna, indotta dalla committente ha confermato che i programmi di contabilità ed IVA furono

completati in circa sei mesi, salvi successivi perfezionamenti, completati nell'anno 1983 (cfr. fattura aggiornamento contabilità generale per l'importo di L. 1.200.000 + IVA in relazione alle intervenute modifiche legislative), che i primi « cenni di istruzione » furono forniti dai sigg. Cassioli, Ferretti e Calcara ma che allorquando il calcolatore si bloccava la Nodect non mandava i propri incaricati (inadempimento di certo non grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.) e che le procedure di fatturazione e magazzino non furono rese funzionanti. Ha aggiunto che « era lo stesso Antonio Staccioli a dover essere istruito ».

La teste Matteucci Patrizia, alle dipendenze della Staccioli S.p.A., nel periodo estate 1982-primavera 1983 ha confermato che immediatamente dopo la stipula del contratto fu iniziato l'adempimento della prestazione Nodect, che la procedura relativa alla contabilità generale fu iniziata in ritardo per indisponibilità del personale Staccioli (ella fu assunta quale unica operatrice ancorché aiutata da una persona che lavorava normalmente all'unico elaboratore Staccioli) essendo gli altri dipendenti addetti a diverse mansioni, che le procedure fatturazione e magazzino furono consegnate nei mesi di maggio e giugno 1982 e che il Ferretti incaricato Nodect impartì a lei personalmente istruzioni nel periodo 31 gennaio-4 febbraio 1983.

Il teste Ferretti ha aggiunto che in esecuzione del successivo accordo 30 giugno 1983 la verifica delle istruzioni impartite fu comunicata dalla Staccioli S.p.A. una sola volta e che in data 6 luglio 1983 la Nodect presentò l'offerta di assistenza tecnica *software*.

Con la lettera 28 dicembre 1983, infine, la medesima Società contestava l'inadempimento dell'impegno di collaborazione personale del sig. Staccioli durante il periodo di istruzione 7/19 luglio 1983 nonché di verifica dell'addestramento all'operatrice Giovanna Carlieri.

Tali essendo gli elementi probatori offerti, rileva il Collegio che difettano nella specie gli elementi costitutivi della risoluzione *de jure ex art. 1454 cod. civ.* e di quella per inadempimento *ex art. 1453-1455 cod. civ.*, prospettata dalla parte attrice.

Entrambe le declaratorie, invero, postulano l'inadempimento della presta-

zione dell'obbligato e la di lui imputabilità per l'inadempienza o il ritardo.

Per contro dell'esame dei fatti accertati emerge come la Nodec fornisse e mettesse a punto nel termine di sei mesi le procedure relative alla contabilità generale ed IVA (teste Galli) poi perfezionate ed aggiornate, come fossero impartite le istruzioni concordate con gli incaricati Cuvviali, Ferretti, Collara e Zarzani nonché fornite le procedure fatturazione e magazzino fin dal maggio-giugno 1982 (testi Matteucci-Ferretti e corrispondenza *inter partes*) e come parte delle procedure fossero iniziate in ritardo per indisponibilità del personale Staccioli (costituito da una sola operatrice), nonché fornite le istruzioni nei tempi concordati (cfr. anche lettera Nodec 22 dicembre 1983).

Pur gravando l'onere della prova dell'inadempimento e del ritardo colpevole a carico della parte attrice in quanto fatti costitutivi della pretesa di risoluzione, dunque, è stata da controparte fornita la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione di fornitura e di istruzione del personale alla stregua degli accordi convenuti *inter partes* ancorché in difetto di utile collaborazione di personale dotato di adeguata professionalità.

Le domande attrici dovranno essere pertanto respinte sotto tutti gli aspetti prospettati e le spese gravano a carico della Staccioli S.p.A. per il principio della soccombenza.